



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE

nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **1085/2025 R.G. A.C.**, avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., promossa da

Parte_1 codice fiscale e partita IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elio Manica, come da procura in atti,

ATTRICE OPPONENTE

contro

Controparte_1 (codice fiscale e partita IVA *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Scarsella, come da procura in atti,

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a precetto fondato su lodo arbitrale rituale; interessi legali; spese strumentali all'esecutorietà del lodo; domanda di restituzione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per *Parte_1* accertare la non debenza degli interessi e delle ulteriori voci contestate, così come indicate nel precetto; condannare *Controparte_1* in conseguenza del pagamento eseguito il 16 settembre 2025, alla restituzione di euro 426.035,58, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data del pagamento sino all'effettiva restituzione; in subordine, ridurre gli interessi dovuti a euro 1.643,84 ovvero a euro 12.602,74 e condannare l'opposta alla restituzione dell'eccedenza; con vittoria di spese.

Per *Controparte_1* rigettare integralmente l'opposizione e la domanda restitutoria; accertare la legittimità delle somme intimate con il precetto, comprese quelle dovute per interessi legali maturati dalla data del lodo e per le spese sostenute ai fini dell'esecutorietà; con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'*iter* logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
2. Con lodo arbitrale rituale sottoscritto il 26 gennaio 2023, pronunciato nel procedimento amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano, prot. n. 1722/2022, l'Arbitro unico accertava tre violazioni imputabili a *Parte_1* e, per l'effetto, la condannava a corrispondere a *Controparte_1* tre penali di euro 2.500.000,00 ciascuna. Con il medesimo lodo *Controparte_1*, *Parte_2* e *Parte_3* venivano condannate, in solido tra loro, a corrispondere a *Parte_1* una penale di euro 2.500.000,00. Le spese del procedimento arbitrale erano compensate.
3. Il Tribunale di Milano, con decreto del 30 marzo 2023, pubblicato il 4 aprile 2023 nel procedimento n. 1691/2023 R.G.V.G., dichiarava esecutivo il lodo. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 2297/2025, pronunciata il 28 maggio 2025 e pubblicata il 23 luglio 2025 nel giudizio n. 977/2023 R.G., rigettava sia l'impugnazione principale proposta da *Pt_1* sia quella incidentale proposta da *CP_1* e dalle altre parti appellate, condannando *Pt_1* alla rifusione delle spese del giudizio di impugnazione.
4. In data 1° settembre 2025 *Controparte_1* in proprio e quale mandataria di *Pt_2* e *Parte_3* quanto alle spese liquidate dalla Corte d'appello, notificava a Envì atto di precetto per complessivi euro 5.463.635,62. L'importo comprendeva: euro 5.000.000,00 quale saldo netto delle contrapposte condanne recate dal lodo; euro 424.383,57 per interessi legali dal 26 gennaio 2023 al 1° settembre 2025; euro 35.661,53 per le spese liquidate dalla Corte d'appello; euro 3.590,52 per compensi e spese del precetto, inclusi euro 125,00 per il procedimento di esecutorietà ed euro 1.527,00 per certificazioni notarili.
5. Con citazione notificata il 10 settembre 2025 *Pt_1* proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. Contestava, in particolare, la debenza degli interessi, sul rilievo che essi non erano stati domandati nel procedimento arbitrale né riconosciuti dal lodo, e deduceva che il credito non sarebbe comunque divenuto esigibile prima della pubblicazione della sentenza della Corte d'appello o, in ulteriore subordine, prima della notificazione del precetto. Contestava altresì le spese di euro 125,00 e di euro 1.527,00, assumendone la mancata liquidazione nel titolo e la non necessità.
6. *CP_1* si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Deduceva che, ai sensi dell'art. 824-bis c.p.c., il lodo rituale produce gli effetti della sentenza dalla data dell'ultima sottoscrizione e che il credito pecuniario, divenuto liquido ed esigibile, aveva prodotto di pieno diritto gli interessi ordinari ex art. 1282 c.c. Sosteneva inoltre che la sospensione dell'esecutività del lodo aveva inciso soltanto sulla possibilità di

procedere coattivamente e documentava l'effettivo sostenimento delle spese contestate.

7. Dopo la notificazione del precetto *Pt_1* provvedeva al pagamento delle spese liquidate dalla Corte d'appello, dei compensi di precetto non contestati e del capitale di euro 5.000.000,00, corrisposto in due soluzioni il 5 e il 10 settembre 2025. In data 16 settembre 2025 versava inoltre a *CP_1* euro 426.035,58 con causale «interessi e competenze su precetto».

8. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter, n. 1, c.p.c., l'opponente, allegando il pagamento sopravvenuto, modificava le conclusioni e domandava la restituzione di euro 426.035,58, o della minore eccedenza risultante all'esito dell'accertamento giudiziale. Le parti depositavano le ulteriori memorie integrative e la documentazione relativa alle spese sostenute nel procedimento ex art. 825 c.p.c.

9. Nel subprocedimento cautelare n. 1085-1/2025, con decreto del 14 settembre 2025, era stata disposta *inaudita altera parte* la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo fino alla concorrenza dei pagamenti allora documentati ed era stata fissata l'udienza del 2 ottobre 2025. Non essendo comparsa alcuna parte a tale udienza, il subprocedimento veniva dichiarato improcedibile, la sospensione revocata e il fascicolo archiviato.

10. All'udienza del 28 maggio 2026, su richiesta dell'opponente, la discussione veniva rinviata al 18 giugno 2026, con termine per note conclusionali. All'udienza del 18 giugno 2026, tenutasi con la presenza dei difensori di entrambe le parti, la causa veniva trattenuta in decisione. Il verbale di tale ultima udienza reca, per mero errore materiale, la data del 28 maggio 2026; la sequenza degli atti e il precedente verbale rendono tuttavia univoco che l'udienza decisoria si è svolta il 18 giugno 2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Delimitazione della controversia e ammissibilità della domanda restitutoria

1.1. La controversia non riguarda più il capitale recato dal lodo né le spese liquidate dalla Corte d'appello, integralmente corrisposti. Oggetto della decisione sono la debenza degli interessi ordinari conteggiati dal 26 gennaio 2023, la recuperabilità delle spese di euro 125,00 e di euro 1.527,00 e, in dipendenza di tali accertamenti, la domanda di restituzione del pagamento eseguito il 16 settembre 2025.

1.2. La domanda restitutoria è ammissibile. Il pagamento è intervenuto dopo l'introduzione del giudizio e la domanda è stata formulata nel primo termine previsto dall'art. 171-ter c.p.c.; essa costituisce il naturale adattamento del petitum alla sopravvenienza verificatasi nel corso della medesima vicenda sostanziale, senza alterare le parti, il fatto costitutivo controverso o le possibilità difensive dell'opposta. Trova applicazione il principio secondo cui la modificazione della domanda può investire anche il petitum e la causa petendi, purché resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non determini compromissione del contraddittorio (Cass., Sez. U., 15 giugno 2015, n. 12310).

2. Decorrenza degli interessi legali

2.1. L'opposizione è infondata nella parte in cui nega in radice la produzione degli interessi dopo la pronuncia del lodo.

2.2. L'art. 824-bis c.p.c. stabilisce che, salvo quanto disposto dall'art. 825 c.p.c., il lodo rituale ha, dalla data della sua ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. La disposizione distingue pertanto gli effetti sostanziali e decisorii del lodo dalla sua attitudine all'esecuzione forzata, subordinata al decreto di esecutorietà. La natura giurisdizionale e sostitutiva dell'arbitrato rituale è stata affermata dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24153); la data dell'ultima sottoscrizione è quella nella quale il lodo viene a esistenza e comincia a produrre i propri effetti (Cass., Sez. U., 30 marzo 2021, n. 8776; Cass. 5 febbraio 2025, n. 2840).

2.3. Nel caso concreto il lodo ha accertato e determinato crediti pecuniari contrapposti, tutti immediatamente quantificati. La compensazione, operata nel precetto e non contestata quanto al capitale, ha lasciato in favore di **CP_1** un saldo di euro 5.000.000,00. Da quel momento il credito era certo, liquido e non sottoposto a termine o condizione. L'*exequatur* non ha costituito il diritto di credito, ma ha reso il lodo utilizzabile come titolo per l'esecuzione forzata.

2.4. Ai sensi dell'art. 1282, primo comma, c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. Si tratta di interessi corrispettivi, collegati alla natura di frutti civili del denaro e dovuti indipendentemente dalla colpa del debitore; la loro produzione consegue direttamente alla liquidità e all'esigibilità del credito. La distinzione rispetto agli interessi moratori, che presuppongono il ritardo giuridicamente qualificato, è stata da ultimo ricostruita da Cass., Sez. U., 19 maggio 2025, n. 13249.

2.5. Il silenzio del lodo non integra la deroga contemplata dall'inciso finale del co. 1 dell'art. 1282 c.c. Affinché il titolo «stabilisca diversamente» occorre una previsione incompatibile con la produzione degli interessi, non la mera assenza di una statuizione espressa. Nel lodo non vi è alcuna esclusione degli accessori maturandi dopo la liquidazione del credito.

2.6. Non è pertinente, quindi, il richiamo dell'opponente al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Un'espressa domanda era necessaria per ottenere dall'arbitro gli interessi eventualmente già maturati sulla pretesa sostanziale prima della decisione, o una specifica forma di interessi moratori o compensativi. Gli interessi ordinari qui precettati sono invece maturati successivamente al lodo quale effetto legale del credito pecuniario da esso reso liquido ed esigibile. Per la medesima ragione non si è formato alcun giudicato interno sulla loro esclusione: non esisteva un capo, espresso o implicito, di rigetto della pretesa relativa agli accessori futuri da impugnare.

2.7. La sospensione disposta dalla Corte d'appello di Milano il 19 aprile 2023 non conduce a conclusioni diverse. Il provvedimento ha espressamente sospeso «l'esecutività del lodo» e ha impedito temporaneamente l'esercizio della coercizione esecutiva; non ha dichiarato inesistente, condizionato o non esigibile il credito, né ha

escluso gli effetti sostanziali stabiliti dall'art. 824-bis c.p.c. La successiva sentenza di rigetto delle impugnazioni non ha creato un nuovo credito, ma ha lasciato fermo il lodo originario.

2.8. La questione dell'idoneità della lettera del 1° febbraio 2023, indirizzata ai difensori di *Pt_1* a integrare una costituzione in mora rimane assorbita. Gli interessi riconosciuti sono quelli corrispettivi ex art. 1282 c.c. e la loro decorrenza non dipende da una preventiva intimazione ai sensi dell'art. 1219 c.c.

2.9. Il conteggio di euro 424.383,57 è stato effettuato sul capitale netto di euro 5.000.000,00, applicando i saggi legali ordinari vigenti nei rispettivi periodi. *Pt_1* on ha svolto una specifica contestazione aritmetica del conteggio, ma ne ha negato il fondamento giuridico. Accertata la debenza degli interessi dalla data del lodo, la somma intimata risulta pertanto dovuta.

3. Spese sostenute per l'esecutorietà del lodo e per le certificazioni notarili

3.1. È infondata anche la contestazione delle spese di euro 125,00. *CP_1* ha prodotto la ricevuta telematica del pagamento eseguito il 2 febbraio 2023, per euro 98,00 a titolo di contributo unificato ed euro 27,00 a titolo di diritti di cancelleria, in relazione al procedimento volto a ottenere l'esecutorietà del lodo. L'esborso è dunque provato nell'*an* e nel *quantum* ed è stato necessario per rendere il lodo suscettibile di esecuzione forzata.

3.2. La somma di euro 1.527,00 è parimenti documentata. La fattura del notaio *Persona_1* espone un totale di euro 1.782,49, al lordo della ritenuta d'acconto di euro 255,49, mentre il bonifico prodotto prova il pagamento netto di euro 1.527,00. La voce riguarda le certificazioni dei documenti informatici e della corrispondenza PEC relativa all'accordo del 19 novembre 2020 contenente la convenzione arbitrale.

3.3. La spesa non può essere considerata superflua. Nel procedimento n. 1691/2023 R.G.V.G. il Tribunale di Milano, con provvedimento del 15 febbraio 2023, aveva richiesto il deposito del lodo e dell'atto contenente la convenzione arbitrale in originale o copia conforme. Con ulteriore provvedimento del 28 febbraio 2023, rilevata l'insufficienza della documentazione prodotta, aveva reiterato la richiesta, precisando la necessità dell'originale o di una copia conforme anche quanto alla sottoscrizione di *Pt_1*. La certificazione notarile è stata una modalità legittima e ragionevole di ottemperare a tali richieste. La mera astratta possibilità di ricorrere a una diversa modalità di produzione non rende non necessaria la spesa concretamente sostenuta.

3.4. Le spese in esame sono successive alla formazione del lodo, ma direttamente funzionali all'acquisizione della sua efficacia esecutiva e alla predisposizione della documentazione richiesta dal giudice dell'*exequatur*. Esse costituiscono accessori del credito principale che potevano essere richiesti con il precetto, restando soggette, come avvenuto, al controllo giudiziale sulla loro effettività e necessità.

4. Domanda di restituzione

4.1. Dall'accertata debenza degli interessi e delle spese discende il rigetto della domanda di restituzione. La circostanza che il pagamento del 16 settembre 2025 sia

stato eseguito dopo la comunicazione con la quale **CP_1** preannunciava l'avvio dell'esecuzione esclude che esso possa essere interpretato come acquiescenza alla pretesa e giustifica l'interesse dell'opponente alla decisione; non dimostra, però, l'esistenza di un pagamento indebito. La ripetizione presuppone l'oggettiva inesistenza del debito, che nella specie non ricorre.

4.2. L'importo versato, euro 426.035,58, corrisponde sostanzialmente alla somma degli interessi quantificati al 1° settembre 2025 e delle due spese contestate. Non risulta, in ogni caso, alcun credito restitutorio neppure per la differenza di un centesimo rispetto alla somma di tali voci, poiché il precetto intimava anche gli interessi successivi al 1° settembre 2025 sino all'effettivo pagamento e il capitale è stato estinto soltanto il 5 e il 10 settembre 2025. La stessa opponente ha quantificato tali ulteriori interessi in euro 1.643,84.

5. Spese di lite

5.1. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Esse sono liquidate, avuto riguardo al valore effettivo della controversia, alla sua natura documentale, all'assenza di attività istruttoria e alle questioni giuridiche trattate, secondo i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, nella misura indicata in dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone nella predetta composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1085/2025 R.G. A.C., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) **rigetta integralmente l'opposizione proposta da** *Parte_1*
- 2) **rigetta la domanda di restituzione della somma di euro 426.035,58, nonché le domande subordinate di restituzione parziale;**
- 3) **condanna** *Parte_1* **rifondere a** *Controparte_1* **le spese del giudizio, che liquida in euro 12.046,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.**

Così deciso in Crotone, li 21 luglio 2026.

Il Giudice
dott. Emmanuele Agostini